



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

ART. 21, LEGGE 10 APRILE 1951, N.287; ART.3, LEGGE 5 MAGGIO 1952, N.405

IL SINDACO

Visto l'art.21 delle legge 10 aprile 1951, n.287, come sostituito dall'art.3 della legge 5 maggio 1952, n.405, recante norme sull'aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;

rilevato che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l'aggiornamento dei predetti albi;

INVITA

tutti i cittadini, non ancora iscritti negli albi dei giudici popolari che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge del 10 aprile 1951, n.287 e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art.12, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello, presentando apposita domanda presso questo Comune entro il 31 luglio corrente anno; chiunque risulti iscritto in uno o entrambi gli Albi e desidera la cancellazione, può presentare istanza all'ufficio Elettorale entro il 31 luglio corrente anno.

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE

(Art.9, legge 10 aprile 1951, n.287)

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media inferiore.

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO (Art.10, legge 10 aprile 1951, n.287)

I giudici popolari per le Corti di assise di appello, oltre i requisiti stabiliti al punto precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE (Art.12, legge 10 aprile 1951, n.287)

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

CARATTERE OBBLIGATORIO DELL'UFFICIO (Art.11, legge 10 aprile 1951, n.287)

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive. I modelli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l'ufficio elettorale di questo Comune e possono essere ritirati durante il normale orario di lavoro.

Modugno 31/03/2017

Il Sindaco
Dott. Nicola MAGRONE